

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

CONVENZIONE

fra la **Repubblica e Cantone del Ticino**

(nel seguito: lo Stato)

e

il **Comune di Ascona**

(nel seguito: il Comune)

mediante la quale,

le parti si impegnano a permutare le quote di comproprietà delle Isole di Brissago (fondi 302 e 303 RFD Brissago e 1021 RFD Ronco s/Ascona) detenute dal Comune con superfici di proprietà dello Stato,

premesso che:

- a) le Isole di Brissago sono in comproprietà di 12/24 dello Stato e di 6/24 del Comune di Ascona, di 3/24 del Comune di Ronco s/Ascona, di 3/24 del Comune di Brissago e che la particella 1021 RFD di Ronco s/Ascona è di comproprietà di 12/24 dello Stato, 5/24 del Comune di Ascona, 1/24 del Comune di Brissago, 2/24 del Comune di Ronco s/Ascona, 2/24 della Lega Svizzera per la protezione del patrimonio nazionale e 2/24 della Lega Svizzera per la protezione della natura;
- b) la gestione delle Isole è attualmente affidata in parte all'Amministrazione delle Isole di Brissago tramite un Consiglio di Amministrazione dei comproprietari e in parte allo Stato per il Parco Botanico;

e richiamato l'art. 8 cpv. 1 della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986, che conferisce al Gran Consiglio la competenza per l'estinzione della demanialità ed il trasferimento ad altri enti pubblici di beni del demanio;

si conviene quanto segue:

- 1) Lo Stato assicura la continuità della gestione e delle funzioni del personale, con l'obiettivo di sviluppare e rilanciare l'attrattività delle Isole di Brissago.
- 2) Il Comune di Ascona cede al Cantone le sue quote di proprietà dei fondi 302 e 303 RFD Brissago (6/24) e 1721 RFD Ronco s/Ascona (5/24) e le quote di comproprietà corrispondenti dei beni mobiliari e dei diritti attinenti a detti fondi. Lo Stato assume inoltre, a liberazione del Comune, la sua quota di debito d'esercizio della comproprietà al momento del trapasso del possesso.
- 3) Lo Stato cede al Comune le seguenti superfici situate in territorio del comune di Ascona e meglio specificate nell'allegato A (schede A1 e A2) alla presente, della quale costituisce parte integrante:
 - circa mq 420 staccati della part. 1362 RFD (A1);
 - circa mq 2'950 staccati dalla particella 1362 RFD (A2).

Le superfici effettive degli scorpori saranno accertate dal geometra revisore.

- 4) I fondi, gli scorpori, i beni mobiliari e i diritti oggetto della presente convenzione vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noto alle parti.
- 5) Il trasferimento del possesso avverrà con l'iscrizione dei trapassi degli immobili a Registro fondiario.
- 6) Le spese dei piani ed ogni altra necessaria per l'iscrizione a Registro fondiario sono assunte in ragione di metà per parte.

Se sarà necessario un atto notarile, le parti si impegnano a sottoscriverlo entro 90 giorni dall'approvazione del Gran Consiglio.

- 7) La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica del Consiglio di Stato e all'approvazione del Consiglio Comunale di Ascona e del Gran Consiglio.

Per proposta:

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Direttore:



Claudio Zali

Il Direttore dei Servizi generali:



Loris Bianchi

Per accettazione:
Luogo e data:

ASCONA 8.11.2018


PER IL MUNICIPIO DI ASCONA

Il Sindaco: **Il Segretario comunale:**




PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Claudio Zali

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Ratificata con Messaggio n° 7648 (RG 1459) del 27 marzo 2019



